

# RC PROFESSIONALE OBBLIGATORIA, TRE COSE DA SAPERE

Si sta avvicinando la data del 15 agosto e i professionisti facenti parte delle "professioni regolamentate" dovranno stipulare un'adeguata polizza di responsabilità civile con una compagnia assicurativa a propria scelta o secondo convenzioni.



**S**ecundo quanto stabilito dal testo sulla riforma delle professioni (d.P.R. 137/2012), entro il 15 agosto 2013 i professionisti facenti parte delle "professioni regolamentate" avranno l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza di responsabilità civile.

AIG Europe Limited, compagnia leader nel settore RC professionale in Italia e nel mondo, da sempre in prima linea nel fornire soluzioni assicurative all'avanguardia, si sta muovendo per fornire le "risposte" giuste ad una domanda che in vista dell'obbligatorietà si presenta massiva ed eterogenea. "Se il professionista rientra nelle categorie previste dal

regolamento avrà tempo per firmare un contratto assicurativo fino ad agosto 2013. Le polizze possono essere stipulate con una compagnia assicurativa a sua scelta, oppure si potrà approfittare delle convenzioni concordate con le compagnie a favore degli iscritti a un albo. Al momento, come AIG, siamo coinvolti su più fronti, ed oltre a convenzioni consolidate negli anni come quella con il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e quella con il Consiglio nazionale del Notariato stiamo lavorando per cercare di offrire soluzioni per altre categorie professionali che possano soddisfare la massa dei soggetti assicurandi. "Con l'avvicinarsi della scadenza di agosto sta

**Sono  
utili  
alcune**  
indicazioni  
che certo  
non risolveranno  
tutta  
la questione  
ma sono  
ugualmente  
importanti

aumentando il fermento e l'interesse di tutti i soggetti coinvolti" dichiara Walter Villa, manager del comparto RC professionale presso AIG. Senza volere minimamente trattare in maniera esaustiva un argomento tanto complesso, riteniamo utile fornire ai professionisti interessati alcune utili indicazioni sull'assicurazione RC professionale obbligatoria, che coinvolgerà circa 2 milioni di professionisti facenti capo ad albi professionali, ad eccezione di coloro che non hanno un rapporto diretto con i clienti. "Come AIG stiamo cercando di offrire risposte dedicate alla domanda crescente da parte di professionisti di taglio medio-piccolo, spesso privi di copertura assicurativa, con i quali è necessario

avere un approccio snello che consenta anche di creare una cultura assicurativa ad oggi carente" sottolinea Roberto De Palma, responsabile del team RC professionale con focus dedicato alla "distribuzione alternativa".

"Su queste basi è stata creata un'agenzia di sottoscrizione, Blue Underwriting Agency, che in qualità di partner selezionato di Aig sta supportando gli intermediari qualificati, intenzionati a dare soluzioni su misura per i propri clienti che per le prime volte si trovano ad approcciare il prodotto RC professionale" conclude Roberto De Palma. Vediamo brevemente quali sono i "segreti" dell'RC professionale;

Ora, la prima domanda da porsi è la seguente: che differenza c'è tra un'assicurazione basata sul Loss Occurrence da una a regime di Claims Made?

Nelle polizze in Loss Occurrence risulta fondamentale cristallizzare il momento in cui la negligenza si realizza, mentre nell'assicurazione RC professionale in regime di Claims Made assume fondamentale rilievo la data in cui la richiesta risarcitoria viene ricevuta dall'assicurato.

Quindi, se la negligenza contestata al professionista risale a un periodo antecedente alla stipula di una polizza contratta in regime di Loss Occurrence non ci sarà copertura assicurativa. Invece, in caso di polizza in regime di Claim Made sarà garantita copertura assicurativa, posto ovviamente che la richiesta di risarcimento sia pervenuta al professionista in vigenza di contratto di assicurazione.

In linea generale, comunque, è opportuno tenere conto che ad oggi il sistema Claims Made ha quasi del tutto sostituito il regime Loss Occurrence nella maggior parte delle polizze di RC professionale proposte sul mercato.

Un altro aspetto sul quale sensibilizzare i professionisti è sicuramente la compilazione del questionario pre-assuntivo, ovvero quel documento che precede la stipula del contratto di assicurazione e che viene compilato a cura del professionista. Una volta sottoscritta la polizza assicurativa, il questionario pre-assuntivo diventa parte integrante del contratto.

"Una non corretta compilazione del questionario", evidenzia De Palma, "può risultare di ostacolo all'ottenimento della copertura assicurativa riducendola o, addirittura, azzerandola". Va inoltre precisato che in tutte le assicurazioni RC professionale è presente la seguente clausola: "Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relativo a circostanze che influenzano la valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo".

Dichiarazioni inesatte o reticenze, se fornite con dolo o colpa grave (art. 1892 del c.c.), provocano l'annullamento del contratto di assicurazione RC professionale. Se, invece, tali dichiarazioni sono fornite senza colpa grave o dolo (art. 1893 del c.c.) hanno come conseguenza non l'annullamento ma la possibilità da parte della compagnia di assicurazione di recedere dal contratto.

Terza "cosa da sapere" è cosa si intende per Postuma o Ultrattività, cioè un periodo di tempo, di durata determinata e successivo al termine della polizza, entro il quale

saranno accolti in assenza di eccezioni di copertura analoghe, i reclami rivolti contro il professionista assicurato. La formulazione standard del concetto di Postuma nel contratto assicurativo prevede che l'assicurazione RC professionale possa essere operante su sinistri denunciati entro un determinato numero di anni successivi alla data di cessazione della polizza, una volta in pensione o nel caso di cambio di professione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere nel corso della durata del contratto.

"I temi meritevoli di trattazione sono senza dubbio molti ed impattano tanto sui professionisti interessati dall'obbligo di legge quanto su tutti quei soggetti che svolgono un'attività professionale non riconducibile ad albi professionali, quali ad esempio softwarehouse, consulenti di gestione, amministratori di condominio. L'interesse alla copertura RC professionale sta aumentando presso questi ultimi anche virtù del fatto che sempre più spesso i clienti chiedono gli estremi della polizza quale garanzia di solvibilità in caso di danno arrecato" conclude Roberto De Palma. ■



Roberto De Palma, Senior PI Underwriter